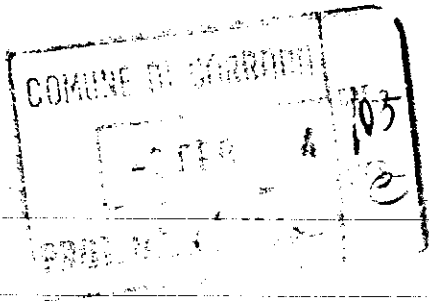




113/50

Sig. Sindaco
Comune di Carrara

Lo sottoscritto D. N. CO.E.CI SRL con sede in
Vie STORZIS N° 1, titolare delle concessioni edilizie
N° 423 dell'1983.

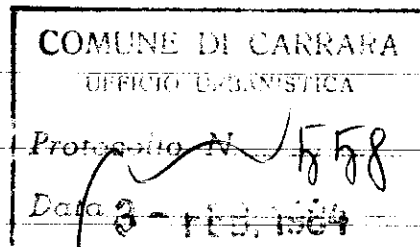
V. H. C. M.
#3/2184

chiede
autentiche delle copie e delle concessioni
suddette che qui si allegano.

Carrara 1-2-1984

In Fede

per CO.ECI





COMUNE DI CARRARA

Mod. 8

UFFICIO TECNICO

Pratica edilizia

N.

Prot. N. 11879/1717

Li 9/8/84

OGGETTO: **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE.**

Al K. CECI Srl.
Via Spino n. 1
Arezzo

e, p. c.: All'UFFICIO DI RAGIONERIA **SEDE**
Alla TESORERIA COMUNALE **SEDE**

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) variale p.l. area tra e n. 1

in (2) loc. Pado Via Pado
si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

a) per le spese di urbanizzazione L. 6.311.000
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:
— rata di L. (data)
— rata di L. (data)
— rata di L. (data)
— rata di L. (data)

b) per spese commisurate al costo di costruzione L.
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:
— 1 rata di L. 631.100 (data)
— 2 rata di L. 4 (data)
— 3 rata di L. 1 (data)
— 4 rata di L. 1 (data)
Pr. 10 rate rate limite 10.000.000

c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria.

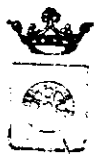
d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. 8.392.670 divisa in

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

SOC. REALE MUTUA ASSICURAZIONE
AL N° 310 del 31/7/84

IL SINDACO

(1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori.
(2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire.



COMUNE DI CARRARA

Prot. 10018

1984

16

3

IL SINDACO

Visti gli atti risultanti presso l'Ufficio Ragioneria

c e r t i f i c a

- che la DITTA CO.E.CI. S.r.l. con il versamento dell'ultima rata, come da quietanza n. 6839 del 29/12/1983 ha interamente pagato il costo di costruzione dovuti per la realizzazione dell'opera relativa al fabbricato sito in Marina di Carrara mapp. _____ fg. _____.

Pertanto, si restituisce la polizza fidejussoria emessa a garanzia dell'operazione suddetta, in quanto estinta e perciò non più operante. (polizza fidejussoria n. 4852830).

Carrara, li 13.3.1984

IL SINDACO

M. M. M.

cl/

Capitale Sociale L. 4.000.000.000 interamente versato
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE - 00199 ROMA
VIA DI PRISCILLA, 101



AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI CON DECRETO N. 4023 del 5/4/61

POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10 (Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA **ARRARA (263)** COD. RAMO 91 - POLIZZA N. **4852830**

PREMESSO:

- che, a seguito di richiesta di **CO.S.C.I. srl.** (in seguito denominato Contraente),
domiciliato in **ARRARA - Via Sforza 1**
- il Sindaco del Comune di **CARRARA** (in seguito denominato Comune Garantito)
ha notificato in data **5/5/82** avviso dell'avvenuta emanazione del provvedi-
mento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data
è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto
un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

La Società INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la
presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le
obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di L. **5.001.500.000** nonché
..... **la garanzia delle eventuali sanzioni** quale importo della cauzione dovuta dal Con-
traente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

- a) **oneri relativi al costo di costruzione da pagarsi come segue:**
la 1° rata a vista e n° 7 rate bimestrali costanti da L. 504.500.000
- b) **ognuna**
- c)

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai
senso dell'art. 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista
in anni **10** mesi **10** giorni **10** e cioè dal **05/05/82** / / 19.....
al **05** / **07** / 19**83** fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso
di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

GARANZIA L. **7.505.500.000** al % - (lire **settemilioniinquecentotot-**
tilacentoosessantamila

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	132.693	10.070	3.000	21.589	2.571	169.923
Supplementi di premio trimestrali a partire dal 05/07/82	7.510	6.702	1.000	5.714	1.012	21.938

Fatta in 4 originali ad un solo effetto, in **ARRARA (263)** li **10** **05**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Delimitazione della garanzia — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

ART. 2 - Pluralità di contraenti — Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

ART. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplemento di premio — Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

ART. 4 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza — Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo, oppure
- una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 5 - Pagamento del risarcimento — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta

scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

ART. 6 - Rivalsa - Surrogazione — Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 7 - Rivalsa delle spese di recupero — Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 - Imposte e tasse — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente. — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE

IL COMUNE GARANTITO

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento).

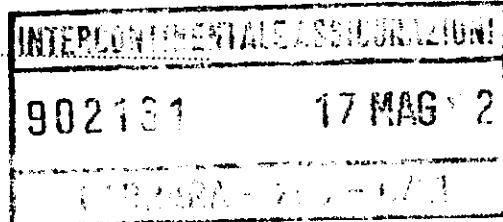
Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C. — Misura degli interessi di mora).

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

La rata iniziale è stata pagata a mie mani oggi

13 MAG 1982

alle ore



IL CONTRAENTE

IL COMUNE GARANTITO

FIRMA DELL'AGENTE O ESATTORE

Ref 1137/83

Telex 641155 SECUR I
Telegrammi: INTERSECURO
Cas. Post. n. 2433 A.D. - ROMA
C.C.I.A.A. ROMA n. 194638

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Capitale Sociale L. 4.000.000.000 interamente versato
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE - 00199 R O M A
VIA DI PRISCILLA, 101

ISCRITTA NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE PRESSO LA
CANCELLERIA DEL TRIBU-
NALE DI ROMA AL N. 76/56
COD. FISC. N. 01231730589



AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI CON DECRETO N. 4023 del 5/4/61

POLIZZA FIDEJUSSORIA CAUZIONI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/1/1977 N. 10 (Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA COD. RAMO 91 - POLIZZA N. 4852830

PREMESSO:

- che, a seguito di richiesta di (in seguito denominato Contraente), domiciliato in
- il Sindaco del Comune di (in seguito denominato Comune Garantito) ha notificato in data avviso dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla concessione suindicata, in data è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della L. 28/1/1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

La Società INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), domiciliata in Roma, Via di Priscilla 101, con la presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di L. (lire), quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

- a)
b)
c)

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni mesi giorni e cioè dal / 19..... al / 19..... fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

GARANZIA L. al %- (lire)

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Add. gest.	Diritti	Add. suppl.	Tassa	TOTALE
Prima rata	•	•	•	•	•	•
Supplementi di premio trimestrali a partire dal	•	•	•	•	•	•

Fatta in 4 originali ad un solo effetto, in li

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Delimitazione della garanzia — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

ART. 2 - Pluralità di contraenti — Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

ART. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplemento di premio — Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della "concessione" per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

ART. 4 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza — Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo, oppure
- una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

ART. 5 - Pagamento del risarcimento — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta

scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

ART. 6 - Rivalsa - Surrogazione — Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 7 - Rivalsa delle spese di recupero — Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 - Imposte e tasse — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9 - Fome delle comunicazioni alla Società - Foro competente. — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE

Enrico Berti

IL COMUNE GARANTITO

INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

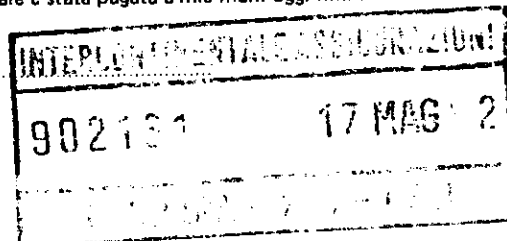
Art. 5 - (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento).

Art. 6 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C. — Misura degli interessi di mora).

Art. 9 - (Deroga alla competenza territoriale).

La rata iniziale è stata pagata a mie mani oggi

alle ore



IL CONTRAENTE

IL COMUNE GARANTITO

FIRMA DELL'AGENTE O ESATTORE

Enrico Berti

Ditta C.O.E.C.I.

no 67/253929/1

Tagliando A

9 L

Dichiarazione di inizio lavori

N^o 2258

COMUNE DI CARRARA 22 DIC 1983

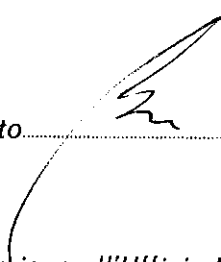
UFFICIO URBANISTICA

N. 5100 Al **Sig. Sindaco**
del Comune di CARRARA

22 DIC 1983

Io sottoscritto Sig. COECI SRL
nato a Carrara residente a Carrara
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N. 423 per il progetto approvato in data 16-12-1983
dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo
inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulte-
riore correzione che ho dato inizio ai lavori di costru-
zione di cui alla citata concessione in data 19-12-1983
sotto la direzione tecnica del Sig. GENIGNONI R.

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.

F.to. 

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando o la sua pre-
sentazione senza preventivo ottenimento dell'allinea-
mento comporta ai sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942
n. 1150 le sanzioni previste dall'art. 41 della stessa
legge modificata dall'art. 13 della legge 6/8/67 n. 765,
ed inoltre quelle previste dall'art. 17 della legge 28
gennaio 1977 n. 10.

Ditta CO. E. C. I.

427/283929/1

SL

Tagliando B

Dichiarazione di completamento
copertura

N^o 2258

Carrara, li 12-10-84

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. COECI SRI

nato a..... residente a.....

attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA

N. 423 per il progetto approvato in data 16-12-83

a cui è stato dato inizio ai lavori in data 29-12-83

dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i

lavori di completamento della copertura sono giunti a

termine in data ODIERNA sotto la

direzione tecnica del Sig. Senza R

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.

COMUNE DI CARRARA	
5394	
Prov.	F.to.
Data	25 OTT 1984

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150 le sanzioni
previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dallo
art. 13 della legge 6/8/67 n. 765, ed inoltre quelle
previste dall'art. 17 della legge 28/1/77 n. 10.

Ditta Co. E. C. I.

4067/2539219/1

Tagliando C

SC

Dichiarazione di ultimazione
dei lavori

N° 2258

Carrara, li 11-7-85

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. COECI SRL
nato a residente a
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N. 423 per il progetto approvato in data 16-12-83
a cui è stato dato inizio ai lavori in data 29-12-83
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di cui alla concessione in oggetto sono stati ul-
timati in data 5-7-85 sotto la direzione
tecnica del Sig.

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N. <u>6136</u>	F.to <u>[firma]</u>
Data <u>12 LUG. 1985</u>	

*E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150 le sanzioni
previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dallo
art. 13 della legge 6/8/67 n. 765, ed inoltre quelle
previste dall'art. 17 della legge 28/1/77 n. 10.*